



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 11 maggio 1999
Rif. P/CR.c/1792

CIRCOLARE N° 117

OGGETTO: Incarichi di progettazione di lavori pubblici e criteri di affidamento - Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 2.10.1998/26.01.1999 n° 64


Il Consiglio di Stato, Sezione V, si è recentemente espresso sui criteri di affidamento della progettazione in materia di lavori pubblici.

Con la menzionata sentenza, il Consiglio di Stato, confermando tra l'altro la pronuncia del TAR della Puglia, ha stabilito che unico criterio per il conferimento da parte di una pubblica amministrazione dell'incarico di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 Ecu sono i curricula appositamente prodotti dai professionisti aspiranti, in applicazione dell'art. 17, comma 12, della legge Merloni 109/1994 nel testo modificato dalla legge 415/98.

L'Amministrazione resistente ha sostenuto, sia nel giudizio dinanzi al TAR che in quello dinanzi al Consiglio di Stato, l'inapplicabilità della citata norma agli enti locali relativamente a opere pubbliche di interesse regionale e finanziate dalla Regione stessa. Il Consiglio di Stato ha affermato in merito che la disciplina dettata dalla legge quadro sui lavori pubblici rappresenta per le Regioni disciplina fondamentale di riforma economico-sociale e di principio che si applica anche agli enti ed alle amministrazioni locali.

Conclude sul punto il Consiglio di Stato per la piena applicazione del citato comma 12 dell'art. 17 della legge Merloni e, conseguentemente, deduce che l'amministrazione può legittimamente condurre solo quelle valutazioni che concernono elementi contenuti nei curricula prodotti dai professionisti e, quindi, essenzialmente le doti professionali maturate nel tempo, anche con specifico riferimento al tipo di progettazione da affidare. Ne consegue la non applicabilità, per l'affidamento di incarichi di progettazione nei limiti dell'importo sopra indicato, di criteri di selezione attinenti il prezzo più basso.

Si allega copia della sentenza predetta.



IL PRESIDENTE
(D. Geol. Pietro De Paola)

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 2 ottobre 1998-26 gennaio 1999 n. 64
(Presidente Serio; Relatore Buonvino; Comune di Otranto contro Sticchi e altri)

LA MASSIMA

Pubblica amministrazione - Contratti della Pa - Contratti comunali - Approvazione - Competenza - Dirigente dell'ente. (Legge 127/1997, articolo 6)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 127/1997, spetta al dirigente dell'ente locale l'approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara.

Lavori pubblici - Progettazione - Incarico - Affidamento - Importo inferiore a 200mila Ecu - Criterio - Esclusivamente sulla base dei *curricula*. (Legge 109/1994, articolo 17, comma 12)

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 109/1994, l'affidamento di incarichi di progettazione, il cui importo stimato sia inferiore a 200mila Ecu, avviene esclusivamente sulla base dei *curricula* presentati dai professionisti, con esclusione dell'applicazione di ulteriori e diversi criteri.

Fatto

1. Con la sentenza qui impugnata il Tar ha accolto il ricorso proposto dal raggruppamento Sticchi Damiani Angelo e altri, odierno appellato, per l'annullamento della delibera della Giunta municipale di Otranto del 23 giugno 1997, n. 305 (di approvazione dell'avviso relativo alla gara per l'affidamento della progettazione del porto turistico di Otranto), nonché della delibera della stessa Giunta 22 luglio 1997, n. 369 (di approvazione dei verbali della commissione esaminatrice).

Dopo aver respinto le eccezioni di tardività del ricorso e di inammissibilità del primo dei motivi ivi dedotti, il Tar ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame, in relazione al fatto che pur non trattandosi di gara disciplinata dalle norme comunitarie, ciò non di meno, in contrasto con il disposto di cui all'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994, essa è stata basata non sul solo esame dei *curricula* dei concorrenti, bensì su criteri selettivi che, tenendo anche conto della percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, andavano oltre il limite tracciato, in maniera imperativa e valida anche sul territorio regionale, dal legislatore nazionale; né in contrario poteva essere utilmente invocata la circolare del Ministero LL.PP. 7 ottobre 1996, n. 4488, che avrebbe consentito tali differenti apprezzamenti, non potendo un atto di tale natura legittimare la violazione della norma primaria.

Il Tar respingeva, poi, il secondo motivo di ricorso, i profili *a)* *b)* e *c)* del quarto motivo, nonché il motivo aggiunto notificato il 1° settembre 1997; ciò in quanto, al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti, i criteri valutativi definiti dalla commissione nel verbale n. 1, relativi al valore tecnico delle opere in precedenza progettate, erano da ritenere sufficientemente precisi e tali da fornire ai concorrenti un quadro completo di ciò che sarebbe stato valutato, così come era da ritenere legittima l'attribuzione, a tali elementi, di un punteggio unitario, poiché oggetto di valutazione era un *unicum* (progettazione di porti o approdi turistici, etc.).

I primi giudici respingevano, poi, il terzo motivo di ricorso non avendo ritenuto sussistente alcuna ragione di incompatibilità dei componenti la commissione valutatrice.

Ritenevano, invece, fondato il profilo *d)* e infondato il profilo *e)* del quarto motivo di ricorso.

Sotto il primo di detti profili, in particolare, il Tar osservava che nella specie non era dato comprendere che cosa in concreto la commissione avesse valutato in relazione ai *curricula* inviati dai concorrenti, né come si fosse materialmente pervenuti all'attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri dalla stessa commissione prestabiliti; dall'accoglimento di tale doglianza il Tar faceva, poi, discendere l'assorbimento degli altri motivi attinenti alla comparazione del valore delle opere progettate dai

componenti dell'uno e dell'altro raggruppamento.

Sotto il secondo dei profili anzidetti (quarto motivo, sub lettera e) i primi giudici ritenevano, invece, corretta l'attribuzione dei punteggi relativi al valore tecnico dei titoli, studi ed esperienze nelle problematiche attinenti urbanistica, territorio e ambiente.

Il Tar accoglieva, infine, il quinto motivo di ricorso, avendo ritenuto l'incompetenza della Giunta municipale ad approvare i verbali della commissione giudicatrice, spettando tale compito al dirigente competente.

2. La sentenza è impugnata dal Comune di Otranto che, con il primo motivo d'appello, ne sostiene l'errore laddove viene affermata la violazione del disposto di cui all'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994; non solo tale norma, secondo quanto affermato anche nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4488/UL del 7 ottobre 1996, legittimerebbe l'operato della commissione valutatrice, ma essa neppure sarebbe direttamente applicabile alle regioni e alla regione Puglia in particolare; donde la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Non sarebbero, poi, assolutamente arbitrarie, secondo il Comune appellante, le valutazioni in concreto operate da detta commissione in ordine al valore tecnico delle opere progettate; in ogni caso, la relativa censura svolta in primo grado, sarebbe stata inammissibile in quanto involgente il puro merito amministrativo; i verbali della commissione, comunque, darebbero puntualmente conto della scrupolosità, attenzione e completezza dell'esame analitico e anche comparativo di ciascuna delle offerte pervenute; anche l'assegnazione dei relativi punteggi sarebbe stata operata, poi, nel pieno rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza.

Absolutamente da disattendere sarebbe, infine, la decisione dei primi giudici laddove ha ritenuto l'incompetenza della G.M. ad approvare gli atti di gara.

3. Il raggruppamento originariamente ricorrente, nel costituirsi in giudizio, oltre ad insistere per il rigetto dell'appello svolto dal Comune di Otranto e a chiedere la conferma dei capi della sentenza di primo grado a sé favorevoli, svolge anche appello in via incidentale e, ove occorra, autonomo avverso i capi di sentenza al medesimo appellato contrari o che assorbono talune delle originarie censure.

In particolare, avrebbero errato i primi giudici nel ritenere legittimo il criterio valutativo adottato per l'attribuzione del punteggio relativo al «valore tecnico delle opere progettate, collegato alle specificità dell'opera da realizzare nel contesto dell'area oggetto dell'intervento», in quanto, facendo espresso riferimento - al contrario di quanto ritenuto dal Tar - a opere già eseguite in tale con-

testo, avrebbe posto in essere una ingiustificata preferenza a favore di quei soli operatori che avessero in precedenza operato in detto contesto; ove, poi, avesse integrato tale criterio, estendendo la valutazione anche a progetti di opere analoghe estranee a tale ambito territoriale, allora avrebbe illegittimamente modificato il criterio in corso di gara, pregiudicando i concorrenti per quanto attiene alla produzione documentale; inoltre il criterio in questione sarebbe del tutto impreciso e generico e non accompagnato dagli specifici «pesi» da attribuire alle singole voci prese in considerazione; anche l'assegnazione del relativo punteggio sarebbe, poi, illegittima, in quanto, oltre che illegittimamente immotivata (come ritenuto dallo stesso Tar) anche correlata ad un punteggio unico, anziché all'attribuzione di punteggi specifici per ciascuna voce valutativa.

Il criterio in questione sarebbe illogico anche perché, o sono valutabili solo i progetti riguardanti porti turistici aventi ad oggetto strutture presentanti analogie con il contesto urbano e con l'area portuale di Otranto, oppure sono valutabili tutte le opere progettate dai concorrenti, privilegiando però quelli che hanno elaborato soluzioni progettuali relative a porti turistici, indipendentemente dal rapporto di analogia con il contesto otrantino.

In ogni caso, osserva ancora l'appellante incidentale, non si comprenderebbe quale progetto del raggruppamento controinteressato sarebbe stato ritenuto dalla commissione valutatrice caratterizzato dal predetto crisma dell'analogia con tale contesto urbano-portuale.

Deduce, ancora, l'appellante incidentale che sarebbero stati ingiustificatamente sopravvalutati i progetti redatti, nel tempo, dall'ing. Viola (del raggruppamento aggiudicatario), mentre sarebbero stati ingiustamente sottovalutati quelli redatti dall'ing. Conti (raggruppamento appellante in via incidentale).

La sentenza del Tar è contestata anche nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la dedotta incompatibilità di uno dei componenti della commissione; nonché nella parte in cui ritiene corretta l'attribuzione dei punteggi relativi al valore tecnico dei titoli, studi ed esperienze nelle problematiche attinenti urbanistica, territorio e ambiente.

Con separati atti si sono costituiti in giudizio anche l'ing. Maggio, capofila del raggruppamento aggiudicatario, nonché l'ing. Viola, mandante nello stesso raggruppamento; per sostenere le tesi difensive svolte dal Comune appellante e contrastare quanto dedotto *ex adverso* dal raggruppamento appellato, ricorrente in primo grado; i medesimi insistono, nelle proprie memorie; per l'accoglimento dell'appello principale, nonché per il rigetto di quello incidentale, perché infondato.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono le rispettive tesi difensive.

Diritto

1. Con la sentenza qui impugnata il Tar ha accolto il ricorso proposto dal raggruppamento Sticchi Damiani Angelo e altri, odierno appellato, per l'annullamento della delibera della Giunta municipale di Otranto del 23 giugno 1997, n. 305 (di approvazione dell'avviso relativo alla gara per l'affidamento della progettazione del porto turistico di Otranto), nonché della delibera della stessa Giunta 22 luglio 1997, n. 369 (di approvazione dei verbali della commissione esaminatrice).

La sentenza è impugnata dal Comune di Otranto, che ne deduce l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo con il quale si censurava, da parte del raggruppamento di professionisti originariamente ricorrente, il fatto che anziché basare le proprie valutazioni solo su elementi curricolari, il bando avesse, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, nel testo risultante dal D.l. n. 101 del 3 aprile 1995, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995, ritenuto applicabile il punteggio basandosi anche sul criterio del prezzo più basso.

Ad avviso del Comune appellante la sentenza impugnata sarebbe, sul punto, erronea, in quanto, secondo quanto emerge anche dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 7 ottobre 1996, n. 4488/UL, le amministrazioni aggiudicatrici di appalti aventi la natura di quello di specie avrebbero dovuto, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge n. 109/1994, avvalersi, nelle gare sub-comunitarie per importi tra 100.000 e 200.000 Ecu, della procedura della licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando, nel bando, i parametri da valutarsi con punteggio da attribuirsi, tra l'altro, oltreché su elementi curricolari, anche sulla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese ed accessori, da calcolarsi in base alle tariffe professionali in vigore.

Trattandosi, del resto, di opera di interesse regionale, alla stessa neppure potrebbe applicarsi direttamente la legge nazionale in materia di opere pubbliche, sicché ben avrebbe potuto l'Amministrazione enucleare - come in concreto ha fatto - criteri valutativi più trasparenti e garantistici, affidandosi a quanto indicato dalla stessa autorità ministeriale, nonché rifacendosi sostanzialmente alla disciplina che, nel settore dei servizi ingegneristici, disciplina la materia nelle gare di ambito comunitario (Dpcm n. 116 del 27 febbraio 1997 - c.d. «decreto Karrer»).

3. La censura non può essere condivisa.

L'art. 17, c. 12, della legge n. 109/1994, nel testo di cui alla legge n. 216 del 2 giugno 1995 (di conversione del D.l. 3 aprile 1995, n. 101), fa esplicito ed esclusivo riferimento ai soli *curricula* dei professionisti («fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti») e non ad offerte di carattere economico, come è invece previsto, per gli appalti sopra-soglia, per le sole gare comunitarie, nel c.d. decreto Karrer. Decreto che, ad ogni buon conto, stabilisce, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (di attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti di servizi), i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità; con la conseguenza che il decreto stesso postula una complessa valutazione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile attraverso molteplici elementi quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo; elementi, dunque, che per la maggior parte attingono agli specifici contenuti tecnici dell'offerta e non ai mero elementi curricolari di cui al citato art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 (elementi curricolari atti, come tali, ad evidenziare essenzialmente le doti professionali e le specifiche qualità e competenze tecniche del professionista maturate nel tempo, anche con specifico riferimento al tipo di progettazione da affidare).

Ne consegue che illegittimamente il bando di gara, impugnato in primo grado, ha assegnato rilevanza ad elementi del tutto estranei rispetto a quelli meramente curricolari e, in particolare, alla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese ed accessori.

Né in contrario può invocarsi utilmente il fatto che, con circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. 4488/UL, il Ministero dei lavori pubblici abbia, all'articolo 11, legittimato le scelte qui contestate; tale circolare - della cui correttezza qui non si fa questione e che, comunque, ha un mero carattere interpretativo - è rivolta, infatti, alle amministrazioni dello Stato e non ha, tra i propri destinatari, le regioni o altri enti territoriali; che, pertanto, nel discostarsene, non sono neppure censurabili per la mancata osservanza di disposizioni interpretative interne.

Da ultimo occorre rilevare che la disciplina di cui alla legge-quadro n. 109/94 si applica anche agli enti e amministrazioni locali (articolo 2, comma 2; lettera a) e che rappresenta, per le Regioni (art. 1, comma 2), disciplina fondamentale di riforma economico-sociale e di prin-

cipio; si tratta, quindi, di una disciplina immediatamente e direttamente operativa per gli enti territoriali, anche qualora si verta, come nella specie, in ordine alla realizzazione, da parte degli stessi, di opere pubbliche di interesse della regione e dalla stessa finanziate.

Consegue, da quanto sopra, che illegittimamente il bando ha previsto l'assegnazione di punteggio specifico in relazione alla voce anzidetta; pertanto vanno detratti dai punteggi assegnati ai concorrenti quelli che si basano su tale specifico criterio valutativo.

4. Il Tar riteneva, poi, fondato il profilo *d)* del quarto motivo di ricorso.

In particolare, i primi giudici osservavano che, nella specie, non era dato comprendere che cosa in concreto la commissione avesse valutato in relazione ai *curricula* inviati dagli interessati, né come si fosse materialmente pervenuti all'attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri dalla stessa commissione prestabiliti; dall'accoglimento di tale doglianza il Tar faceva, poi, discendere l'assorbimento degli altri motivi attinenti alla comparazione del valore delle opere progettate dai componenti dell'uno e dell'altro raggruppamento.

Tale capo di sentenza è qui contestato dal Comune di Otranto, che ne deduce l'erroneità in quanto non sarebbero assolutamente arbitrarie le valutazioni in concreto operate da detta commissione in ordine al valore tecnico delle opere progettate; in ogni caso, la relativa censura svolta in primo grado sarebbe stata inammissibile in quanto involgente il puro merito amministrativo; i verbali della commissione, ad ogni buon conto, darebbero puntualmente ragione della scrupolosità, dell'attenzione e della completezza dell'esame analitico e anche comparativo di ciascuna delle offerte pervenute; anche l'assegnazione dei relativi punteggi sarebbe stata operata, poi, nel pieno rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza.

Anche questo motivo è infondato, in quanto, se è vero che normalmente i punteggi non vanno motivati, è anche vero che qui il criterio valutativo formulato dalla PA e precisato dalla commissione implicava l'esigenza di individuare prioritariamente e partitamente i progetti presi in concreta considerazione, sia perché era necessario verificare se presentassero o meno effettive analogie con il contesto urbano e con l'area portuale di Otranto (con riferimento anche a molteplici rapporti relativi a viabilità, paesaggio, centro storico, nonché alla coesistenza delle attività portuali esistenti, come trasporto passeggeri, merci, pesca, servizi militari, incidenti sulla realtà economico-sociale locale), sia in quanto l'entità del punteggio era direttamente ricollegabile tanto alla dimostrazione dell'avenuta progettazione (architettonica, strutturale e

impiantistica) che al carattere dei progetti utilmente considerati (se esecutivi, definitivi o non).

Ebbene, nel caso in esame non emerge assolutamente dalla lettura dei verbali, in relazione a quale o a quali progetti prodotti dai concorrenti sia stato dato effettivo rilievo, né tanto meno viene precisato in relazione a quali specifiche caratteristiche progettuali si sia ritenuto di attribuire specifica valenza ai fini della quantificazione del punteggio e perché.

Ora, in mancanza di tali puntuali precisazioni, è di fatto inibito sia ai concorrenti che al giudice verificare la bontà e coerenza dell'operato della commissione valutatrice, non essendo dato comprendere se e quali progetti, caratterizzati da quali specifiche caratteristiche, siano stati presi in concreta considerazione, né di verificare in qualche modo la logicità e ragionevolezza degli apprezzamenti esperiti e la congruità dei punteggi assegnati.

Né in questo modo il giudice è chiamato ad operare un apprezzamento di puro merito amministrativo, ma, più semplicemente, gli viene offerta la possibilità di verificare, sulla base di obiettivi dati di fatto e riscontri documentali, la coerenza logica e la ragionevolezza delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione.

5. Secondo l'appellante, infine, la decisione dei primi giudici sarebbe assolutamente da disattendere anche laddove ha ritenuto l'incompetenza della G.M. ad approvare gli atti di gara.

Anche tale censura è infondata.

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 15 maggio 1997 rimette, infatti, ai dirigenti «la responsabilità delle procedure d'appalto» (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei contratti; ebbene, se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario.

(omissis)

10. Per i motivi che precedono devono essere respinti sia l'appello principale che quello incidentale qui in esame.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge gli appelli, principale ed incidentale, in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
VIA DESSIE' , N. 20 - 96011 AUGUSTA (SR)
C.F.: 90002350891

**RICHIESTA DI CURRICULUM PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**

1. PREMESSA:

Questa Amministrazione intende procedere alla prequalifica, a mezzo acquisizione e valutazione del curriculum, di soggetti idonei allo svolgimento di attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) di opere programmate per il corrente esercizio finanziario relativamente ad infrastrutture ed impianti, di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96, di geologia e di direzione lavori.

Le prestazioni previste possono rientrare nelle competenze professionali tipiche degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei geometri e dei periti industriali.

L'affidamento dei singoli incarichi avverrà a mezzo indagine esplorativa o licitazione privata indetta in osservanza:

- alla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 939/83 (per le indagini esplorative);
- al D.Lgs. n. 157/95 (per importi di progettazione superiori a 200.000 ECU, con facoltà di ricorso anche per quelli di importo inferiore).

2. INFORMAZIONI GENERALI:

In relazione a quanto sopra, tutti i soggetti professionalmente idonei allo svolgimento degli incarichi indicati in premessa possono presentare istanza tendente alla valutazione preliminare delle proprie referenze professionali da documentare secondo quanto individuato nel successivi paragrafi.

Le istanze, corredate dai curriculum, dovranno essere indirizzate a :

**MARIGENIMIL AUGUSTA - Via Dessiè, 20 - 96011 AUGUSTA -SR-
TEL./ FAX 0931/520557;**

pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno **30 Aprile 1999** in plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi, ed essere trasmesse a mezzo servizio postale o con corriere abilitato.

Non saranno prese in considerazione le istanze che dovessero pervenire oltre i termini sopraindicati.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PREQUALIFICA:

Sono ammessi alla prequalifica :

- liberi professionisti singoli in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione;
- studi associati di professionisti in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione;
- professionisti riuniti in associazione temporanea con regolare atto notarile;
- professionisti che dichiarino di volersi riunire in associazione temporanea, con altri professionisti e saranno indicati in sede della presente prequalifica;

- società di ingegneria come previsto dalla L. 109/94 e successive modificazioni, solamente per importi pari o superiori a 200.000 ECU (art.17 - c.4 - L.109/94 - testo vigente);
- ogni altra forma associativa o societaria prevista per legge.

4. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LE CAPACITA' PROFESSIONALI:

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. certificato di iscrizione al relativo Albo professionale con attestazione della regolarità dei versamenti della quota di iscrizione o, in alternativa, autocertificazione ai sensi di legge;
- b. sommario dei titoli di specializzazione, abilitazioni particolari, corsi post laurea, corsi master riconosciuti e diplomi equipollenti conseguiti dopo la laurea/diploma, da produrre: solo per il singolo professionista; per il soggetto o soggetti responsabili di società di ingegneria; per tutti i professionisti associati o riuniti in associazione temporanea;
- c. curriculum professionale relativo all'attività professionale svolta;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa al sensi della legge 15/85, sottoscritta dalla figura professionale responsabile, relativamente al sommario di cui al punto b. ed al curriculum di cui al punto c.;
- e. attestato di specializzazione di cui alla D.Lgs. 494/96 del singolo professionista o di almeno uno nei casi di riunione di più professionisti.

La mancanza della documentazione di cui al punti a., c., d. ed e. costituirà motivo di esclusione.

5. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI CURRICULUM PROFESSIONALI:

Il curriculum di cui al punto 4 c. :

- a. dovrà contenere l'indicazione dell'attività professionale svolta dal professionista ed essere debitamente sottoscritto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere suddiviso in due sezioni distinte:
 - incarichi svolti per conto della Pubblica Amministrazione;
 - incarichi svolti per conto di committenti privati.
- b. Per ogni prestazione professionale dovranno essere esplicitamente indicati:
 - * Ente Appaltante e/o Committente;
 - * il titolo e l'oggetto della prestazione professionale;
 - * l'importo stimato arrotondato dell'opera oggetto di ogni singola prestazione professionale anche qualora questa fosse parziale rispetto al valore complessivo dell'opera ovvero inserita nell'ambito di un'opera di valore maggiore. In tal caso sono da indicarsi oltre al valore complessivo dell'opera, anche il valore/i parziale/i riferito/i alla/e prestazione/i professionale/i effettuata/e e l'incidenza percentuale del/i valore/i parziale/i rispetto al valore totale;
 - * una descrizione generale sintetica di non più di una pagina dattiloscritta dell'oggetto per ciascuna delle prestazioni professionali con particolare evidenza degli aspetti più significativi dal punto di

vista del contenuto progettuale e dell'impegno tecnico profuso; tale descrizione dovrà evidenziare il riferimento ad uno o più dei sottoelencati settori specifici:

- progettazione architettonica di nuove costruzioni per uso civile abitativo;
 - progettazione architettonica di nuove costruzioni per uso infrastrutturale;
 - progettazione statica di strutture in cemento armato di qualunque tipo;
 - progettazione statica mediante impiego di strutture in prefabbricati di c.a.;
 - progettazione architettonica e statica di strutture in acciaio;
 - progettazione architettonica e statica di strutture in materiale vario diverso;
 - progettazione completa ed esecutiva ai sensi della Legge 109/94;
 - progettazione di impianti tecnologici comuni per usi civili abitativi;
 - progettazione di impianti tecnologici specifici per destinazione d'uso speciale;
 - progettazione di impianti tecnologici speciali per opere di interesse pubblico;
 - progettazione di impianti tecnologici in ambienti soggetti alla normativa in materia di prevenzione incendi;
 - progettazione di impianti tecnologici in strutture in ambienti a rischio di esplosione;
 - progettazione di strutture e impianti in ambienti a rischio di incidente rilevante;
 - progettazione di impianti elettrici di media tensione;
 - progettazione di impianti speciali per depositi carburanti e per il rifornimento rapido dei velivoli ;
 - progettazione di impianti a struttura per l'esercizio delle attività del traffico aereo e dell'assistenza al volo;
 - progettazione di impianti e infrastrutture aeronautiche;
 - progettazione di strutture ed impianti in contesti a rischio di incidente ambientale;
 - progettazione di impianti per lo sfruttamento di energie alternative;
 - progettazione di interventi edili di ristrutturazione funzionale;
 - progettazione di interventi statici ed edilizi di risanamento statico e ristrutturazione;
 - progettazione di interventi di risanamento statico e restauro su immobili vincolati;
 - analisi e prospezioni geotecniche in zone sismiche e non;
 - analisi e relazioni su situazioni e problemi geotecnici ;
 - capacità di eseguire in proprio saggi ed analisi di laboratorio di ordine tecnico;
 - * incarichi svolti di direzione lavori;
- c. potrà contenere una notazione, eventuale, della lunghezza di non più di una pagina dattiloscritta in cui il Professionista potrà indicare aspetti particolari specifici dell'incarico in questione che non rientrino in quelli indicati sopra.

La documentazione dovrà essere, inoltre, integrata da:

- * descrizione organizzativa della propria struttura in termini di architetti, ingegneri, geologi geometri e periti industriali che collaborano nelle attività di progettazione (per ognuna delle figure professionali interessate dovrà essere fornita la documentazione di cui al para 4.a.) nonché di altre figure professionali impegnate nel disegno e nell'editing ; per i professionisti associati o associandi, la documentazione da presentare è quella di cui al paragrafo 4;
- * descrizione degli hardwers e dei softwers eventualmente utilizzati per i calcoli progettuali e per i disegni;
- * elaborati (ripiegati in A4) relativi ad un progetto significativo redatto dal partecipante;
- * dichiarazione, nel caso di affidamento di un incarico di progettazione, di voler ricorrere o meno all'ausilio parziale di un giovane professionista (da intendere un tecnico laureato da non più di cinque anni con modesta attività professionale).

Tutta la documentazione integrativa di cui sopra dovrà essere sottoscritta con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI "CURRICULA" PROFESSIONALI:

Sulla base della documentazione pervenuta si provvederà alla definizione di cinque graduatorie di merito, ognuna per ciascuna delle seguenti categorie nelle quali questa Amministrazione distinte intende suddividere gli incarichi professionali :

- progettazioni per manufatti ad uso d'ufficio e/o abitazione o assimilabili, completi di impianti;
- progettazioni per manufatti ad uso officine di lavorazioni e/o tipologia esclusivamente militare completi di impianti, anche speciali;
- progettazioni per manufatti speciali (pontili, gallerie, ponti, ecc.);
- progettazioni per impianti tecnologici speciali;
- studi e relazioni geologiche.
- direzione lavori.

Le graduatorie saranno stilate da una Commissione nominata da questa Amministrazione, che provvederà alla valutazione dei titoli prodotti con l'attribuzione di punteggi che saranno assegnati con i seguenti criteri:

a. fino a un massimo di 10 punti

per le specializzazioni e/o altri titoli post laurea (saranno assegnati 2 punti per ogni specializzazione post laurea conseguita ed 1 punto per ciascun titolo post universitario)

b. fino a un massimo di 60 punti

- per le attività di progettazione e direzione lavori svolte (per ognuna delle categorie sarà assegnato 1 punto per ogni 250.000.000*di lire I.V.A. esclusa di opere progettate e/o dirette). In particolare nel caso di raggruppamento di professionisti o società di ingegneria, si stabilisce che l'importo globale delle opere progettate e/o dirette sia diviso per il numero dei professionisti facenti parte del gruppo e/o società; ciò al fine di identificare un professionista da parificare al singolo professionista partecipante; sarà assegnato un punto in più per ogni progettazione e/o direzione lavori svolta per conto del Ministero della Difesa ;
- per gli studi e le relazioni geologiche si provvederà alla attribuzione del punteggio sulla base degli approfondimenti a cui è stato spinto lo studio e la relazione geologica;

c. 10 punti

per la dichiarata preventiva propensione del concorrente a voler impiegare, qualora fosse incaricato per la progettazione di opere da parte di questa Amministrazione, un giovane professionista per l'esecuzione di incarichi parziali afferenti all'affidamento professionale assegnato;

d. fino a un massimo di 20 punti

per la composizione della struttura organizzativa (compresi un massimo di 7 punti per il possesso della certificazione di qualità ISO 9000).

Non saranno ritenuti idonei, per ciascuna delle previste categorie, i concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore alla media dei punteggi moltiplicato per 0,5.

7. MODALITA' DI UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PREQUALIFICA:

Per ogni affidamento d'incarico questa Amministrazione inviterà, secondo le modalità di cui al presente bando e con criteri rotazionali, un congruo numero di professionisti scelti fra quelli i cui curricula siano il più possibile aderenti, per tipologia e potenzialità, alla specifica esigenza da soddisfare in armonia ai risultati della prequalifica.

La lettera di invito:

- farà riferimento a un disciplinare tecnico dettagliato dell'oggetto della prestazione e delle condizioni di svolgimento della stessa, che potrà essere visionato presso questa Amministrazione;
- conterrà l'esplicazione delle modalità con cui si provvederà all'individuazione dell'aggiudicatario e/o miglior offerente sulla base di parametri connessi al ribasso offerto rispetto all'importo del disciplinare ed al tempo indicato per espletare l'attività professionale richiesta ed, eventualmente, alla valutazione degli elaborati offerti dall'Amministrazione.

8. SANZIONI:

Saranno a carico di ciascun soggetto partecipante alla presente prequalifica, tutte le sanzioni previste dal Codice Civile e Penale, oltre alle procedure sanzionatorie specifiche di ciascun Ordine Professionale, per effetto di dichiarazioni mendaci o incomplete, o comunque formulate in maniera tale da sviare volutamente il giudizio della Commissione di Prequalifica.

Augusta, li 31/03/1999



IL DIRETTORE
(Ten. Col. g. Onofrio TERRANOVA)